

Pubblicato il 24/07/2019

**N. 01929/2019 REG.PROV.COLL.**

**N. 02587/2018 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2587 del 2018, proposto da LEGAMBIENTE SICILIA ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Letizia Pipitone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il COMUNE DI BAGHERIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;

***nei confronti***

NUOVA POSEIDONIA S.r.l. non costituita in giudizio;

***per l'ordine di esibizione e pubblicazione di documenti amministrativi formulata al Comune di Bagheria con istanza a mezzo pec del 21/10/2018;***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1.1. Con ricorso, notificato al Comune di Bagheria il 5/12/2018 e depositato il 17/12/2018 Legambiente Sicilia Onlus ha esposto:

- di avere formulato con pec del 23.10.2018, assunta al prot. del Comune di Bagheria al n. 70634, una richiesta di accesso con la quale ha chiesto di poter visionare ed estrarre copia di tutti gli atti amministrativi relativi all'edificio sito in Via F.sco Perez n. 37 in località Aspra-Mongerbino, oggetto di compravendita da parte della società Nuova Poseidonia Srl, ivi compreso il provvedimento di concessione in sanatoria (ove concesso dal Comune), il regolamento sull'abusivismo edilizio approvato dal Consiglio Comunale il 18 maggio 2018, ed eventuali progetti approvati o in corso di approvazione di variante al piano regolatore comunale;

- che l'istanza è motivata sul rilievo che da informazioni acquisite a mezzo stampa, risulterebbe che la società Nuova Poseidonia Srl ha chiesto la concessione edilizia in sanatoria per destinare a struttura turistico ricettiva l'immobile in questione, ricadente in fascia costiera di inedificabilità assoluta ai sensi della L.R. 78/76;

- che *“il Comune di Bagheria, nonostante il tempo trascorso e le intercorse telefonate di sollecito tra la sottoscritta e gli impiegati dell'Ente, tra cui, ultima in ordine di tempo, la dirigente apicale dott.ssa Maria Piazza dell'ufficio abusivismo, ad oggi non ha ancora provveduto a consentire l'accesso mediante visione e rilascio di copie dei documenti richiesti”*.

1.2. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha pertanto chiesto di *“ordinare al Comune di Bagheria di esibire alla ricorrente e consentire alla stessa di estrarre copia di tutti i documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti”*.

1.3. Si è costituito in giudizio il Comune di Bagheria, depositando documentazione e memoria di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

1.4. Con ordinanza n.1313 del 2019 questa Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata Nuova Poseidonia Srl a cura della ricorrente.

1.5. La controinteressata, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

1.6. Alla camera di consiglio del 4 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Deve preliminarmente osservarsi che il Comune di Bagheria, costituitosi in giudizio ha depositato la nota (prot. 993) del 07 gennaio 2019 con la quale - successivamente al deposito del ricorso - ha riscontrato l'istanza di accesso di Legambiente Sicilia invitando il legale rappresentante dell'associazione a visionare gli atti presso i propri uffici, con l'impegno a rilasciare copia di quelli ritenuti necessari, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 195/2005.

Dal verbale di accesso dell'11 gennaio 2019, risulta inoltre:

- che il sig. Tanghetti, presidente dell'organizzazione di volontariato “Legambiente Bagheria e dintorni” ed il sig. Fabian Mendez, iscritto alla suddetta associazione, hanno effettivamente avuto accesso agli atti;

- che il sig. Tanghetti ritenendo “complesso lo studio dei documenti presenti nei fascicoli inerenti il fabbricato in questione” (1. Fascicolo relativo alla Pratica edilizia n.172/3; 2. Fascicolo relativo alla pratica di condono edilizio n.1607 del N.C.E.; 3. Fascicolo relativo alla pratica di ordinanze PO n.51/94 e PO 62/87) ha chiesto di estrarne copia integrale senza indicare specificamente i documenti di cui estrarre copia;

- che infine il sig. Tanghetti ha chiesto di visionare ed estrarre copia anche del progetto presentato dalla società Poseidonia ed allegata alla richiesta di condono edilizio ex L.47/85, richiesta in ordine alla quale il Comune ha fatto espressa riserva di chiedere l'assenso della società Poseidonia, inserendo a verbale che la stessa aveva nel frattempo rappresentato a mezzo pec del 11/01/2019 che trattandosi di un progetto in fase di istruttoria e per il quale sarà necessario acquisire anche pareri esterni all'Ufficio “qualsiasi richiesta di accesso agli atti deve essere sottoposta al consenso della società stessa”.

3. Ricostruiti, così, i fatti accaduti successivamente alla proposizione del ricorso, deve rilevarsi che il Comune di Bagheria, nelle proprie difese, ha opposto che non sussisterebbe alcun silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, atteso che il Comune ha da parte sua consentito la visione degli atti alla

ricorrente, mentre quest'ultima non si è mai recata presso gli uffici preposti ai fini della consegna delle copie degli atti visionati in data 11 gennaio 2019 e giuridicamente ostensibili.

Dette circostanze, che denotano un'inerzia imputabile all'associazione interessata, non sono mai state contestate in giudizio dalla ricorrente la quale, dopo il deposito del ricorso, non ha mai presentato scritti difensivi, né ha prodotto documenti.

Deve pertanto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse riguardo alla richiesta di accesso e di estrazione copia, con riferimento a tutti i fascicoli visionati dalla ricorrente come risultanti dal verbale di accesso dell'11/01/2019.

4. Quanto invece alla domanda di accesso (e di estrazione copia) del progetto edilizio presentato dalla società Poseidonia deve rilevarsi come la stessa – con la citata nota pec inviata al Comune – abbia significato all'Amministrazione quanto segue: *“sino a che il procedimento in genere trovasi in fase di attesa dell'esame delle istanze formulate dalla società, la conoscibilità da parte di terzi delle stesse e dei relativi allegati non potrà essere contestuale, ma dovrà essere differita ad un momento successivo a quello in cui si è conclusa la fase di interlocuzione con il soggetto direttamente interessato dal provvedimento finale”*.

Il Comune poi, nella propria memoria, ha richiamato l'art. 5 del D.Lgs 195/2005 il quale annovera tra i casi di esclusione del diritto di accesso, le ipotesi in cui la richiesta sia espressa in termini eccessivamente generici (comma 1, lett. c) nonché quella in cui la richiesta concerna “materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento”.

Ed è appunto il caso in esame, posto che l'accesso indiscriminato ad atti di procedimenti amministrativi *in itinere* si risolve inevitabilmente in un controllo ispettivo generalizzato, potenzialmente suscettibile di determinare un condizionamento per la pubblica amministrazione ancor prima che essa si sia liberamente espressa con il rilascio di pareri, nulla osta o atti provvedimenti.

Rileva al riguardo l'art. 22 comma 1 lett. b) della l. 241 del 1990 che, anche per i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, richiede che il diritto di accesso sia sostenuto da un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.

Tale situazione di tutela giuridica non può mai rinvenirsi in una istanza di accesso preordinata a uno scopo ispettivo, ai sensi del successivo art. 24 comma 3, che ne sancisce in linea generale l'inammissibilità.

Conformemente al dettato di legge, la giurisprudenza amministrativa chiarisce che tale finalità è estranea allo strumento dell'accesso agli atti amministrativi anche laddove esso sia esercitato dalle associazioni di categoria, e ciò per la preminente ragione che a tanto provvedono gli "organi giudiziari o amministrativi a ciò preposti" (Cons. Stato, VI, 17 marzo 2000, n. 1414).

Posto poi che la finalità dichiarata dalla ricorrente è quella *“... di proporre eventuali impugnazioni a possibili provvedimenti di sanatoria edilizia e/o autorizzazioni di interventi edilizi sulla spiaggia di località Aspra nel Comune di Bagheria”* deve rilevarsi come l'interesse diretto, concreto e attuale dell'associazione potrà sorgere soltanto in futuro, al momento dell'eventuale adozione di uno di detti paventati provvedimenti, in ordine ai quali l'Amministrazione comunale, allo stato, non ha ancora esercitato i propri poteri.

Peraltro deve rilevarsi che la società Poseidonia non si è nemmeno opposta all'accesso agli atti relativi al progetto edilizio da essa presentato e sottoposto all'esame del Comune, subordinandone però l'esercizio alla conclusione del relativo procedimento amministrativo una volta che sarà stato adottato un provvedimento finale.

Per i surriferiti motivi la posizione assunta dal Comune, che non ha inteso denegare l'accesso quanto invece differirlo nei sensi sopra delineati, appare legittima, con conseguente rigetto del ricorso in parte qua.

5. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è in parte infondato e va rigettato, e in parte deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente (per essere stato consentito l'accesso poi non puntualmente coltivato dall'associazione interessata).

6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, tenuto conto, per un verso, che l'accesso è stato consentito soltanto dopo la proposizione del ricorso e, per altro verso, del parziale rigetto del ricorso medesimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi di cui in motivazione;
- b) in parte lo rigetta;
- c) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Sebastiano Zafarana**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO